

CLUB ALPINO ITALIANO - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -MASSIME DELLE DECISIONI dal 1980 al 2024

1980

n.1 13.12.1980 / 09.02.1981

RICORSO - SOTTOSCRITTORI - NUMERO RICHIESTO

*Il numero minimo di venti soci, previsto dall'art.17.2 Reg. in materia di ricorso contro eventuali violazioni statutarie da parte del Consiglio direttivo o della assemblea generale di una sezione, va riferito non solo al reclamo al comitato di coordinamento, ma anche al successivo ricorso al collegio dei probiviri; solo i soci che hanno proposto il reclamo (respinto o non deciso dal comitato di coordinamento nel termine previsto di novanta giorni) sono legittimati al successivo ricorso al collegio dei probiviri.

1981

n.1 24.10.1981 / 24.10.1981

RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO SEZIONALE - INAMMISSIBILITA' -

*E' inammissibile il ricorso diretto al collegio dei probiviri da parte di un singolo socio nei confronti del consiglio direttivo della sezione di appartenenza, essendo il collegio dei probiviri solo organo giudiziale di seconda istanza.

1982

n.1 27.03.1982 / 05.05.1982

RICORSO - SOTTOSCRITTORI - NUMERO RICHIESTO - RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO SEZIONALE - INAMMISSIBILITA'

*Il numero minimo di venti soci, previsto dall'art.17.2 Reg. in materia di ricorso contro eventuali violazioni statutarie da parte del Consiglio direttivo o della assemblea generale di una sezione, va riferito non solo al reclamo al comitato di coordinamento, ma anche al successivo ricorso al collegio

dei probiviri; solo i soci che hanno proposto il reclamo (respinto o non deciso dal comitato di coordinamento nel termine previsto di novanta giorni) sono legittimati al successivo ricorso al collegio dei probiviri.(conforme 1/80)

*E' inammissibile il ricorso diretto al collegio dei probiviri da parte di un singolo socio nei confronti del consiglio direttivo della sezione di appartenenza, essendo il collegio dei probiviri solo organo giudiziale di seconda istanza. (conforme 1/81)

n.2 18.10.1982 / 18.10.1982 non massimata

n.3 18.10.1982 / 18.10.1982

RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO SEZIONALE - INAMMISSIBILITA'

*E' inammissibile il ricorso diretto al collegio dei probiviri da parte di un singolo socio nei confronti del consiglio direttivo della sezione di appartenenza, essendo il collegio dei probiviri solo organo giudiziale di seconda istanza. (conforme 1/81 e 1/82)

1983

n.1 12.02.1983 / 21.02.1983

DIRETTORE GENERALE - RAPPRESENTANZA -ISCRIZIONE A SOCIO - DECORRENZA

*Il direttore generale non é organo del sodalizio; in caso di controversia egli è rappresentato dal presidente generale.

*Il collegio dei probiviri é organo competente a decidere la controversia tra singoli soci e gli organi centrali del CAI (nella fattispecie, il presidente generale).

*L'efficacia dell'iscrizione a socio ordinario, familiare o giovane decorre a tutti gli effetti sociali ed assicurativi (solo) dalla data di arrivo alla segreteria generale degli elenchi dei nominativi dei soci della sezione e dell'importo delle quote relative: La garanzia assicurativa si intende per altro già operante dalle ore 24.00 del giorno di spedizione dell'elenco da parte della sezione, se ciò avviene con lettera raccomandata.

n.2 17.06.1983 / 29.08.1983 non massimata

1984

n.1 09.06.1984 / 28.06.1984 non massimata

1985

n.1 10.05.1985 / 06.06.1985

REGOLAMENTI - IRRETROATTIVITA'

*Le norme del regolamento della scuola nazionale di speleologia che prevedono la decadenza dell'INS non possono avere carattere retroattivo: non può quindi essere dichiarata la decadenza dell'INS solo per fatti previsti come motivo di decadenza da un regolamento non ancora in vigore al momento della contestazione degli addebiti (a fortiori, al momento dei fatti contestati).

n.2 12.07.1985 / 03.09.1985

COLLEGIO PROBIVIRI - COMPETENZA DI MERITO - NON SUSSISTE

*Esula dalla competenza del collegio dei probiviri l'accertamento che la politica direttiva del consiglio centrale del CAI sia contraria alle norme statutarie (nella fattispecie, in materia di protezione della natura alpina): l'esame del collegio può vertere solo sulla legittimità di atti concretamente determinati.

n.3 21.09.1985 / 25.10.1985

CONSIGLIO CENTRALE - PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DI DECADENZA DI CONSIGLIO SEZIONALE - NATURA AMMINISTRATIVA

*Il provvedimento con il quale il consiglio centrale del CAI dichiara ex art.27 reg. la decadenza del consiglio direttivo di una sezione ha natura amministrativa e non disciplinare: esso non è quindi assistito dalle garanzie (contestazione degli addebiti, contraddittorio, ecc.) previste per gli atti punitivi ed è immediatamente esecutivo.

1986

n.1 25.01.1986 / 19.02.1986

CONSIGLIO SEZIONALE DECADUTO - ATTI E PROVVEDIMENTI - EFFICACIA - PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE - NATURA DISCIPLINARE - PRESUPPOSTI

*Atti e provvedimenti emessi dal consiglio direttivo di una sezione successivamente dichiarato decaduto ex art.27 reg. mantengono piena validità salvo diversa ed esplicita disposizione contraria.

*Il provvedimento di radiazione di un socio ha natura disciplinare e presuppone, come tale, sia una rigorosa contestazione formale degli addebiti, sia una concreta possibilità di adeguata difesa da parte dell' incolpato in ordine agli stessi.

n.2 25.01.1986 / 19.02.1986 non massimata

n.3 14.06.1986 / 16.07.1986

APOLITICITA' DEL C.A.I. - DIFESA ITALIANITA' - CORRISPONDENZA AI VALORI STATUTARI - SEZIONE - ADESIONE A COMITATO PATRIOTTICO

*La difesa dei valori nazionali e della "italianità" non costituisce violazione del principio di apoliticità e non è estranea ai tradizionali valori statutarie del CAI.

*L'adesione di una sezione ad un comitato con finalità patriottiche (nella specie, Comitato per la difesa dell'identità italiana di Trieste) costituisce "iniziativa presso le autorità centrali dello Stato," e come tale deve essere comunicata preventivamente ex art.22 Regolamento, agli organi centrali ed al comitato di coordinamento competente. Tale comunicazione prescinde dalla legittimità dell'iniziativa, e la sua omissione vicia di nullità la delibera sezionale.

n.4 18.10.1986 / 30.10.1986 non massimata

n.5 18.10.1986 / 07.11.1986

RADIAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO - VALUTAZIONE

*La radiazione del socio può essere dichiarata anche a seguito di comportamenti che, singolarmente presi, non giustificerebbero il provvedimento, quando la loro continuità e la loro ripetitività rendano impossibile la permanenza del ricorrente nella compagine sezionale.

n.6 18.10.1986 / 07.11.1986

STATUTO E REGOLAMENTO - PREVALENZA DELLA NORMA STATUTARIA RATIFICA DI REGOLAMENTO SEZIONALE - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM

*La norma statutaria prevale su quella regolamentare generale e, a fortiori, su quella regolamentare locale: la competenza a provvedere sull'approvazione alla costituzione di una nuova sezione, attribuita dall'art.11 dello statuto e dall'art.20 del regolamento generale al comitato di coordinamento, non può essere derogata dall'art.36 reg. e dagli artt.2.d e 5 del regolamento del convegno che la attribuiscono al convegno stesso.

*La ratifica di cui all'art.11 dello statuto affidata, nella materia di cui sopra al consiglio centrale, non richiede motivazione esplicita ben potendosi riferirsi per relationem (anche implicita) all'approvazione da parte del comitato di coordinamento.

1987

n.1 27.06.1987 / 22.09.1987

COLLEGIO PROBIVIRI - POTESTA' DI INIZIATIVA AMMINISTRATIVA - NON SUSSISTE - ELEZIONI - SURROGAZIONE - NON AMMISSIBILITA' - RICORSO - TERMINI DI DECADENZA - DECORRENZA

*Il collegio giudicante probivirale non ha alcuna potestà di iniziativa in materia di ispezioni ed indagini amministrative istituzionalmente devolute agli organi di governo del sodalizio.

*Nel sistema elettorale del CAI non è prevista la surrogazione del primo dei non eletti al candidato eletto, che per qualunque motivo cessa dalla carica sociale.

*Il termine di decorrenza per l'impugnazione di una deliberazione del consiglio centrale deve ricondursi alla pubblicazione del suo riassunto ufficiale (art.52 reg.) nella sezione comunicati e verbali della Rivista del Club Alpino Italiano.

n.2 27.06.1987 / 22.09.1987

PROCEDIMENTO - DOMANDE NUOVE - NON PROPONIBILITA' - COLLEGIO PROBIVIRI - APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - INCOMPETENZA DEL COLLEGIO

*Nel procedimento avanti il collegio dei probiviri vige il principio generale della non deducibilità di domande che già non siano state dedotte nel giudizio di primo grado.

*L'adozione di sanzioni disciplinari compete esclusivamente agli organi amministrativi (art.18 e 19 reg.) mentre i comitati di coordinamento ed il collegio dei probiviri ne possono conoscere solo in materia di impugnazione in via giurisdizionale.

1988

n.1 15.10.1988 / 15.10.1988 non massimata

n.2 15.10.1988 / 22.11.1988

INCARICHI SOCIALI - PROROGATIO

*Deve considerarsi principio generale quello della c.d. prorogatio in qualunque incarico sociale, fino alla effettiva sostituzione dell'incaricato stesso.

n.3 VFG 15.10.1988 / 22.11.1988

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - ESTRANEI AL C.A.I.- DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - GRUPPO DI CUI FANNO PARTE ESTRANEI - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - COMITATO PROMOTORE - ESTRANEITA' AL C.A.I.

*Innanzi a questo collegio non sono legittimati ad agire soggetti estranei al Club Alpino Italiano: quali sono appunto, nel loro complesso, i componenti del gruppo promotore della costituzione della nuova sezione.

*Non influisce, sulla rilevata estraneità, il fatto che siano soci del CAI i tre delegati nominati dal gruppo: loro compito, infatti, è agire in rappresentanza dei componenti il comitato, così da

rendere riferibile a costoro - e unicamente a costoro - ogni atto che i delegati compiano nel procedimento e ogni conseguenza giuridica che ne derivi.

*Il Comitato promotore per la costituzione di una sezione del CAI é, per definizione, soggetto estraneo al CAI stesso e per tanto non legittimato ad adire gli organi di giurisdizione interna ed, in particolare, ad impugnare avanti il Collegio dei Probiviri la delibera del Comitato di coordinamento che rigetti la domanda di costituzione inoltrata ai sensi dell'art.11 dello Statuto; nel caso di cui sopra, non ha rilevanza la qualifica di soci del CAI eventualmente già posseduta da singoli componenti del comitato.

1989

n.1 11.11.1989 / 11.11.1989 non massimata

n.2 30.09.1989 / 17.11.1989 non massimata

n.3 30.09.1989 / 24.11.1989

*La decisione del collegio dei probiviri è vincolante ed in ogni caso inappellabile (salva la sola ipotesi di appello all'assemblea dei delegati in materia di radiazione di socio): contro la decisione non é prevista alcuna forma di ricorso per revocatoria.

n.4 30.09.1989 / 24.11.1989

*Deve considerarsi principio generale quello della c.d. prorogatio in qualunque incarico sociale, fino alla effettiva sostituzione dell'incaricato stesso. (conforme: 2/88)

n.5 30.09.1989 / 12.12.1989

*In materia di costituzione di nuove sezioni (art.11 Statuto, l'approvazione del comitato di coordinamento deve tecnicamente qualificarsi come parere, mentre è la ratifica del Consiglio centrale l'atto definitivo, unico impugnabile in via giurisdizionale, ancorché motivabile esclusivamente per relationem al parere che lo presuppone.

*La previsione analogica delle norme processual-civilistiche alla procedura del collegio dei probiviri deve essere temperata con la natura di giurisdizione probivirale di una associazione alpinistica, con conseguente attenuazione di rigidità formali (nella fattispecie, con riferimento all'esatta e formale individuazione del provvedimento impugnabile, nonché al presupposto della sua produzione in giudizio da parte del ricorrente.

*Il mancato interpello delle sezioni vicine da parte del comitato di coordinamento, di cui all'art.20.2 del reg., non costituisce violazione del principio del contraddittorio (principio vincolante solo in materia giudiziale) e non costituisce di per sé vizio di legittimità del provvedimento del comitato di coordinamento, salve le possibili incidenze sulla motivazione del provvedimento.

*I cento promotori proponenti maggiorenni non devono necessariamente essere persone non (ancora) iscritte al C.A.I.

*L'affissione di un manifesto riportante il dato obiettivo dell'esistenza di una proposta di costituzione di una nuova sezione e la segnalazione dei tempi e luoghi dove possono essere presentate le adesioni, non costituiscono l'opera di proselitismo vietata nella zona di altra sezione di cui all'art.11.3 dello Statuto.

*L'organo amministrativo (comitato di coordinamento) che ha emanato un atto non giurisdizionale (nella specie, parere favorevole alla costituzione di una nuova sezione) mantiene il potere/dovere di revocare o modificare tale atto in relazione alla sopravvenuta nuova valutazione di legittimità o di merito.

*In materia di costituzione di nuove sezioni, il parere del comitato di coordinamento e la ratifica del consiglio centrale devono fare riferimento, con valutazione di merito, all'interesse complessivo del sodalizio.

1990

n.1 10.03.1990 / 19.04.1990

*E' nullo il provvedimento del comitato di coordinamento che decida sul ricorso proposto ex art.19 reg. avverso il provvedimento di radiazione di un socio deliberato dal consiglio direttivo di una sezione quando alla delibera abbia partecipato il presidente della sezione che aveva in precedenza partecipato alla delibera sezionale oggetto dell'impugnazione.

*Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti di un socio già dimissionario ed, a fortiori, per comportamenti successivi alle dimissioni.

*Il provvedimento di radiazione di un socio ha natura disciplinare e presuppone, come tale, sia una rigorosa contestazione formale degli addebiti, sia una concreta possibilità di adeguata difesa da parte dell'incolpato in ordine agli stessi. (conforme 1/86)

*Forme di critica anche severa, rimasta peraltro nei limiti del confronto democratico delle idee, non possono giustificare la radiazione del socio.

n.2 10.03.1990 / 19.04.1990

*Il collegio dei probiviri è organo giudicante del sodalizio e non ha veste per adottare o assumere di propria iniziativa alcun provvedimento disciplinare nei confronti di un socio o del presidente di una sezione.

n.3 23.06.1990 / 13.10.1990 non massimata

n.4 13.10.1990 / 25.10.1990

*Le pronunzie del collegio dei probiviri, organo di giustizia interna al sodalizio, non hanno alcun rilievo giuridico nello ordinamento statale.

*Il Collegio dei probiviri non è organo competente ad irrogare sanzioni, facoltà riservata, in prima istanza, al consiglio direttivo della sezione di appartenenza.

n.5 13.10.1990 / 09.01.1991

*Solo il vicepresidente del consiglio direttivo di una sezione può presiedere il predetto organo collegiale in sostituzione del presidente; non è invece prevista un'ulteriore surrogazione in favore del consigliere più anziano (inteso comunque quest'ultimo come quello eletto col maggior numero di voti).

*Il regolamento generale del CAI (art.24.1) prevede solo il limite massimo di durata in carica del consiglio direttivo delle sezioni, ma non pone limiti di durata minima.

1991

n.1 02.03.1991 / 05.03.1991

*La possibilità di proporre ricorso avverso provvedimenti di organi sociali non può non essere assoggettata a termini di decadenza anche là dove ciò non sia esplicitamente previsto dallo Statuto, per salvaguardia di intuibili esigenze di certezza delle situazioni e dei rapporti all'interno del CAI: tale termine può essere individuato in trenta giorni in analogia con quanto previsto agli artt.17, 27 e 31 Reg.(l'incertezza obiettiva su tale norma può autorizzare la rimessione in termini del ricorrente).

* Un fatto non avente il contenuto di atto o provvedimento formale produttivo di effetti giuridici e non proveniente da organo centrale o da comitato di coordinamento, non è impugnabile in primo grado avanti il Collegio dei probiviri. Quindi nel nostro caso ci occupiamo solo della delibera 28.04.1990 del Consiglio centrale.

*Anche le impugnazioni avanti il Collegio dei probiviri vanno proposte entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'atto o provvedimento impugnato.

*Nel merito la delibera del Consiglio centrale del 28.04.1990 applica integralmente la decisione n.4/89 di questo Collegio che esplicitamente prevede alle lettere C e D dell'ultima parte la necessità di convocare l'assemblea dei volontari per la elezione dei capistazione e successivamente l'assemblea di tale corpo elettorale per la nomina del delegato. Chiarisce altresì che la ricostituzione del corpo elettorale di cui parla il ricorrente consiste proprio nella convocazione della prima di queste assemblee disposta dal Consiglio centrale nell'inerzia degli organi competenti.

n.2 02.03.1991 / 02.03.1991

*I componenti del consiglio sezionale dimissionario restano tutti in carica per l'ordinaria amministrazione - in regime di prorogatio - sino al rinnovo del consiglio stesso; in caso di accertate irregolarità, bene può quindi essere dichiarato decaduto dal Consiglio centrale, con contestuale nomina di un reggente ex art.27 Regolamento generale.

*L'impugnazione della delibera con cui viene dichiarata detta decadenza può essere proposta da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio decaduto. Nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta da uno solo di questi e pertanto è improcedibile.

n.3 29.06.1991 / 17.07.1991

*La segreteria e per essa il segretario, deve considerarsi organo del convegno (art.3 regolamento Convegno) e deve ritenersi abilitata, anche per consuetudine non contestata, alla valida convocazione dell'assemblea.

*Nel regolamento del Convegno non vi è alcuna norma che prescriva uno specifico termine di preavviso per la convocazione dell'assemblea, né un termine del genere è previsto nel regolamento generale del CAI. Il requisito della congruità del termine di preavviso può ritenersi soddisfatto da un termine di giorni dieci, in analogia con quanto previsto (art.49.3 reg.) per la convocazione del Consiglio centrale.

n.4 29.06.1991 / 17.07.1991

*Per l'assemblea del Convegno è consentita la delega anche a socio di altra sezione, purché facente parte del convegno, in analogia con quanto disposto per l'Assemblea dei Delegati.

n.5 16.11.1991 / 09.01.1992

*Il Collegio dei Probiviri è competente al riesame, con funzione di organo giudicante di secondo grado, in materia di sospensione disciplinare di socio confermata dal Comitato di Coordinamento, a nulla rilevando l'avverbio "definitivamente" di cui all'art.18, 3 comma, Reg.gen.: prevale infatti il principio generale di cui all'art.31, comma 5, del medesimo regolamento che attribuisce in via generale al Collegio dei Probiviri la funzione di organo giudicante di secondo grado avverso le decisioni dei Comitati di Coordinamento.

*La partecipazione (ed a maggior ragione la presidenza) della persona offesa dal comportamento di un socio alla seduta del collegio che, nei confronti dello stesso socio, ha deliberato un provvedimento disciplinare, determina la nullità della delibera stessa per violazione del principio che vieta a chiunque di essere giudice su una questione che lo interessa personalmente.

1992

n.1 08.03.1992 / 16.03.1992

*La Commissione elettorale ha la sola funzione di raccogliere le candidature e verificare disponibilità personali, senza precludere la presentazione di ulteriori libere candidature. Essa svolge pertanto una funzione che non incide in alcun modo sui diritti e sulle aspettative del socio in vista delle elezioni alle cariche sociali, cosicché l'irregolarità di sua costituzione è irrilevante per sé e soprattutto in relazione alla legittimità della competizione elettorale.

n.2 03.10.1992 / 21.11.1992

*Il ricorso al Collegio dei Probiviri contro la decisione del Comitato - o contro il silenzio opposto dal medesimo Comitato- previsto dall'art.19.3 del Regolamento generale, per evidente analogia, deve estendersi anche ai rapporti tra Collegio dei Probiviri dele Collegio "centrale" dei Probiviri.

*Costituiscono requisito basilare del provvedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti, il contraddittorio su di essi e la motivazione della decisione: senza tali requisiti essenziali il provvedimento disciplinare è nullo.

n.3 03.10.1992 / 20.10.1992

*Nell'esplicazione della sua potestà normativa primaria, e quindi nella formazione di regolamenti, il Consiglio non è vincolato a specifiche e tassative norme che non siano quelle dello Statuto o del Regolamento (espresse a loro volta dalla Assemblea); è invece vincolato al perseguimento delle direttive approvate dall'Assemblea, dato che è competenza di questa deliberare "sui programmi di attività", che come tali devono essere fatti necessariamente propri da tutti gli organi dell'Associazione.

*Il rispetto delle direttive deliberate dalla Assemblea dei delegati non può essere confuso con la pedissequa e testuale applicazione della lettera di quelle deliberazioni. Il Consiglio centrale ha

piena disponibilità dei termini esatti con i quali quelle direttive devono o possono essere applicate e dell'esercizio di tale potere discrezionale risponde esclusivamente in sede "politica" e cioè al momento dei rinnovi delle cariche e quindi non sempre e non soltanto nei confronti della Assemblée: in un certo senso può dirsi che nei confronti di questa rispondono il Presidente ed i Vicepresidenti, che ne sono espressione.

1993

n.1 13.02.1993 / 02.03.1993

*La grave sanzione della radiazione può conseguire solo da fatti di tale rilievo da rendere incompatibile la permanenza del socio nella compagine sociale.

Detti fatti, valutati nel loro complesso e non singolarmente, possono costituire nel loro complesso motivo per giustificare la radiazione.

n.2 13.02.1993 / 16.04.1993 non massimata

n.3 02.10.1993 / 04.11.1993

*E' giusta e di merito l'applicazione dell'ammonizione da parte del consiglio direttivo sezionale nei confronti del socio che, estromesso dalle cariche direttive della sezione e nonostante la decisione del consiglio direttivo di procedere a scioglimento del gruppo Sci Cai, abbia continuato a mantenere la gestione di tale gruppo.

n.4 13.11.1993 / 26.11.1993 non massimata

1995

n.1 25.03.1995/06.04.1995

*Secondo una giurisprudenza ormai consolidata di questo Collegio (vedansi le decisioni n.1 e 2 del 1991, n.11 del 1990) la possibilità di proporre ricorso avverso provvedimenti di organi sociali deve essere assoggettata a termini di decadenza anche là dove ciò non sia esplicitamente previsto dallo Statuto, per salvaguardia di intuibili esigenze di certezza delle situazioni e dei rapporti all'interno del CAI: tale termine può essere individuato in trenta giorni in analogia con quanto previsto agli artt.17, 27 e 31 Regolamento.

*L'incertezza obiettiva su tale norma può autorizzare la rimessione in termini del ricorrente solo in caso di evidenti e giustificati motivi.

*Anche le impugnazioni avanti il Collegio dei probiviri vanno proposte entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell'atto o provvedimento impugnato o dalla sua piena conoscenza da parte dell'interessato.(conforme n.1/1991)

*Il Collegio dei Probiviri é competente a valutare la legittimità degli atti e dei provvedimenti, ma non ad irrogare sanzioni disciplinari. (conformi n.2/1987 e n.4/1990)

n.2 (14.10.1995 / 24.10.1995) non massimata

n.3 (14.10./06.11.1995) non massimata

1996

1997

n.1 (18.12.1996/10.01.1997) non massimata

n.2 (03.02.1997/03.02.1997)

* Il Collegio dei Probiviri non è competente a dirimere controversie tra gruppi di soci di una sezione ed un'altra sezione, appartenenti a Convegni diversi, ma eventualmente solo a designare il Comitato di coordinamento al quale demandare la soluzione di tale controversia.

n.3 (03.02./08.04.1997)

* I rapporti tra sezione e socio non possono essere improntati a conflittualità ed ancora deve ritenersi intollerabile per la vita sezionale il ricorso fatto all'autorità giudiziaria per far vale ciò che la giurisdizione interna del sodalizio ha rigettato come infondato.

n.4 (07/19.03.1997)

* La controversia insorta tra socio e sezione appartenenti allo stesso Comitato di coordinamento, rientra nella competenza di questo.

n.5 (15.11.1997)

* Il termine di 120 giorni fissato dall'art.35 del regolamento generale del è da considerarsi meramente ordinatorio e non perentorio ed il suo mancato rispetto non comporta vizio del provvedimento probovirale e la inutile scadenza di tale termine non comporta normativa di presunzione di rigetto per mancanza di specifica normativa.

* Il mancato tentativo di conciliazione non comporta nullità del procedimento.

n.6 (15.11./03.12.1997) non massimata

1998

n.1 (10/27.01.1998)

* Il principio generale che impronta le carte statutarie del Sodalizio è quello di attribuire ad ogni sezione un numero di delegati proporzionale al suo numero di soci con il solo correttivo di considerare il presidente sezionale delegato in rappresentanza di una prima frazione di soci allo scopo di consentire a tutte le sezioni di essere rappresentate nelle assemblee dei delegati sia a livello nazionale che regionale o interregionale, quale che sia il numero dei loro soci.

n.2 (10/27.01.1998) non massimata

n.3 (17.05/04.06.1998) non massimata

n.4 (21.11/22.12.1998)

* La presentazione di candidature rientra nei diritti di ogni socio e non costituisce atto censurabile se non quando per la sua palese inopportunità riveste atteggiamento di disprezzo verso il sodalizio: allo stesso modo la presentazione di mozioni di biasimo o altra forma di civile critica o anche richieste di porre in discussione proposte od argomenti.

n.5 05.02.1998(/11.03.1998)

non massimata

1999

n.1 (19.04.1999)

* Gli esposti anonimi non sono ammissibili.

n.2 (17.07/25.08.1999)

* Dalla lettera dell'art.8 del Regolamento generale del CAI emerge chiaramente che il nulla osta al trasferimento di un socio ad altra sezione costituisce un atto dovuto salvo che impedimenti od obbligazioni contratte dal socio nei confronti della sezione di provenienza: nel caso di specie non solo non sono stati provati, ma neppure sono stati semplicemente enunciati impedimenti ed obbligazioni di tale fatta.

n.3 (30.10.1999 / 22.11.1999)

* La perdita della qualità di socio avviene solo per radiazione o per dimissioni tempestive o per declaratoria di morosità. Per l'ultima delle ipotesi, la previsione normativa va raccordata con quella che individua nel 31 marzo di ogni anno il termine ultimo per il versamento della quota: si può discutere se, alla data del 1° aprile, il socio che non abbia pagato la quota associativa abbia *ipso iure* perso la sua qualità, o se sia comunque necessario –come appare decisamente più ragionevole- che intervenga un procedimento formale di accertamento della morosità: quello

che è sicuramente indubitabile è che fino alla data del 31 marzo nessun socio può comunque essere considerato moroso del versamento della quota associativa.

n.4 (11.12.1999) non massimata

2000

n.1 (29.01/14.02.2000)

* E' inammissibile e certamente riprovevole la forma dello scritto anonimo per la espressione di critiche, anche se legittime ed ammissibili, alla gestione di una Sezione del Sodalizio.

n.2 (29.01/14.02.2000)

* E' stato costantemente enunciato e fatto proprio da questo Collegio il principio secondo il quale la irrogazione di una sanzione disciplinare va preceduta dalla contestazione all'interessato degli addebiti, garantendogli il diritto di potersi difendere nei termini e modi opportuni e ciò in conformità ai principi generali del diritto e secondo quanto previsto non solo nel procedimento penale, ma anche nei procedimenti disciplinari in via amministrativa.

n.3 (29.01/14.02.2000)

* La diffida, anche se diversamente indicata in regolamenti sociali, non costituisce provvedimento disciplinare perché mancante della funzione e dell'effetto immediatamente sanzionatorio o punitivo, ma costituisce un semplice avvertimento sia pure minaccioso di sanzioni future conseguenti il comportamento del diffidato ove questo non venga modificato.

n.4 (01/20.07.2000)

* La formulazione di pareri non rientra nelle competenze del Collegio dei probiviri.

* Non compete al Collegio dei probiviri pronunciarsi sulle eventuali irregolarità gestionali trattandosi di materia di competenza del Consiglio centrale ai sensi dell'art.27 del Regolamento.

n.5 (08.10.2000)

* Se è vero che l'art.35 del Regolamento generale del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico – prevede che la decisione del Collegio dei Probiviri del CNSAS debba essere emessa nel termine di 120 giorni, ciò può significare soltanto che –allo spirare inutile del termine– sarebbe possibile adire il giudice di secondo grado, ma nessuna norma autorizza a ritenere la perentorietà del termine e tanto meno la nullità della decisione emessa oltre i 120 giorni.

2001

n.1 (01.10.2001)

* Per consolidata giurisprudenza di questo Collegio, la diffida, anche se diversamente indicata in regolamenti sociali, non può considerarsi provvedimento disciplinare perché mancante della funzione e dell'effetto immediatamente sanzionatorio o punitivo, ma costituisce un semplice avvertimento sia pure minaccioso di sanzioni future conseguenti il comportamento del diffidato ove questo non venga modificato.

2002

n.1

*Questo collegio avrebbe la tentazione di dire che solo il volume, e i toni complessivi, della corrispondenza intercorsa tra il socio e la Sezione di appartenenza sarebbero sufficientemente indicativi di un difficile rapporto di compatibilità

*Sul contrapposto ricorso proposto dalla Sezione cala invece scontata una pronuncia di inammissibilità, per il ritardo con il quale è stato proposto, sia pure incidentalmente.

*Rigetta il ricorso del socio avverso il provvedimento del Comitato di Coordinamento del Convegno 18/07/02

2003

n.1

Non massimata.

2004

n.1

*La valutazione ponderata potrebbe essere ritenuta sufficiente, se le prove di ammissione alla qualifica IA fossero a più livelli, e quindi fosse consentita la ammissione a categorie intermedie di "specialisti", ad esempio validi su roccia ma non altrettanto su ghiaccio. Ma tale ipotesi non è realizzata in concreto; nel senso che la qualifica di IA è invece onnicomprensiva, e presuppone quindi una preparazione sufficiente in tutti i campi dell'alpinismo, che faccia ritenere idoneo il partecipante in ogni occasione e su ogni tipo di terreno.

n.2

Non massimata.

2005

n. 1

*Se le due costituzioni di sottosezione fossero state entrambe impugnate a suo tempo, questo collegio avrebbe annullato entrambe, per la indeterminatezza dei rispettivi territori di competenza istituzionale; ma così non è stato, per ragioni che qui non è il caso di ricercare. Ora si discute solo della approvazione della costituzione della sottosezione, intervenuta nella successiva sede del 12.03.2005, quando già l'altra sottosezione esisteva ormai da nove mesi; e questo collegio non può estendere l'oggetto delle sue decisioni oltre quanto gli viene richiesto.

n.2

*A partire dalla data del 31/10/2004 la Sezione non poteva quindi che "prendere atto" di una morosità che si era già creata, e rispetto alla quale il suo provvedimento non avrebbe avuto carattere costitutivo, ma semplice carattere dichiarativo di un fatto già realizzato.

*Da qui la correttezza del Provvedimento della Sezione.

*Dal canto suo, il socio, con istanza 30/06/2005, ha chiesto al collegio dei probiviri la liquidazione delle spese processuali: l'esito dell'attuale grado di giudizio ne impone il palese rigetto della richiesta, e ciò anche a prescindere da una più puntuale disamina del problema astratto della possibile regolamentazione delle spese di soccombenza davanti agli organi di "giurisdizione interna" del Club Alpino Italiano.

n.3 Non massimata.

n.4 *La competenza a pronunciare la radiazione di un socio secondo la normativa applicabile spetta al Consiglio direttivo sezionale o al Consiglio Centrale che devono pronunciarsi in composizione collegiale.

Secondo consolidata giurisprudenza anche della giustizia statale, l'organo titolare del potere disciplinare deve previamente contestare gli addebiti e consentire all'incolpato di difendersi e non può delegare ad altri detti incumbenti endoprocedimentali

Nessuna competenza spetta in materia al Consiglio direttivo della sottosezione, né tale incompetenza può essere sanata da una generica approvazione del provvedimento da parte del Consiglio direttivo della sezione che, nel caso di specie, non ha svolto alcuna indagine, non ha contestato gli addebiti, non ha sentito l'incolpato e non dispone di alcun elemento di valutazione.

2007

n.1

*dichiarata la nullità della decisione di primo grado, rigetta il ricorso in appello del socio, ed accoglie l'appello incidentale della sezione, decide la controversia come da allegato dispositivo, dichiarando inammissibile il ricorso come proposto in primo grado.

n.2

*La decisione del Collegio dei Probiviri del CAI... è priva di vizi logici o giuridici che ne possano inficiare la legittimità e appare improntata a criteri di buon senso e di equità.

La radiazione del socio sarebbe stata una sanzione troppo grave e sproporzionata alle effettive responsabilità del socio colpito dalla sanzione.

Aggiungasi che al socio perseguito non era stato garantito il diritto di difesa a causa della mancata contestazione formale di specifici addebiti.

2008

n.1 non massimata

n.2 Accerta il diritto del socio ad ottenere copia del verbale, con attestazione di conformità dell'originale depositato agli atti della Sezione. Dichiara inammissibile ogni altra domanda.

n.3

*1) Viene annullato interamente il risultato della elezione intervenuta nella assemblea del 12 maggio 2007

2) Ogni atto intervenuto nel frattempo potrà essere convalidato dai successori nelle cariche

3) Tali successori non possono essere individuati nella presente sede; di conseguenza a sensi dell'art. 27 dello Statuto il consiglio nazionale del... dovrà, dato che indiscutibilmente ne ricorrono i presupposti, nominare un commissario straordinario per la gestione del servizio regionale, precisando quali siano i suoi poteri, e con l'incarico di provvedere al più presto ad indire nuove elezioni, nel rispetto dei termini limiti di durata previsti in tale norma.

n.4

*Per quanto riguarda la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza per inidoneità tecnica, è sin troppo facile osservare che si tratta di un atto meramente prodromico.

*Per quanto riguarda invece l'attività di soccorso del comprensorio, è inevitabile ricalcare le considerazioni svolte dal giudice di primo grado sul non essere "operativo", per non avere superato le verifiche tecniche del 2006, con la conseguenza della ineccepibilità del provvedimento di estromissione dalla attività di soccorso.

n. 5

*Si ritiene di dovere concludere che la scelta è quella operata dalla recente rivisitazione statutaria e regolamentare, e che appare scelta in equivoca, sia per le espressioni testuali usate, e sia perché appare evidente il disegno di arrivare a vere e proprie "ripartizioni territoriali", con cura sottolineata di non sovrapporre realtà plurime in un delimitato spazio territoriale (e sotto tale profilo, basta notare anche la attenzione con a quale vengono regolamentate le possibili sovrapposizioni di sezioni e sottosezioni in un medesimo territorio comunale, e quanto venga sottolineata la valutazione operata dalle sezioni circostanti rispetto alla nascita di nuove realtà associative).

n. 6

* alla Socia non è mai stata comunicata una formale contestazione degli addebiti in evidente violazione dell'art. 24 del Regolamento disciplinare del CAI, che impone un'analitica procedura a tutela dei diritti di difesa del socio sub iudice

* non si evince dalla lettera raccomandata inviata alla socia il 23 novembre 2007 l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 26, comma 2, del Regolamento Disciplinare inerenti l'indicazione di termini e modalità per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio. Detta lettera infatti, dopo una lunga esposizione dell'antefatto, si conclude con la comminazione della sanzione senza alcuna altra formalità e comunicazione.

I predetti vizi di forma determinano la nullità dell'intero procedimento sanzionatorio e, pertanto, rendono irrilevante la tardiva proposizione del ricorso al Collegio dei Probiviri della

n. 7

*Essendo molto generiche le contestazioni, il socio, a ragione desiderava e desidera conoscere le motivazioni che hanno portato alla sua cancellazione dall'albo degli accompagnatori di escursionismo del, anticipando che, se sono conseguenza di una presunta inattività, la sua condotta deve intendersi ampiamente giustificata per come evidenziatosi nei citati allegati al ricorso in esame.

*Il Collegio accoglie la domanda del socio ed annulla il provvedimento di revoca dell'iscrizione all'Albo degli AE.

2009

n. 1

COMPETENZA FUNZIONALE (art. 3 Reg. Disc.)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato in primo grado al Collegio Nazionale dei Probiviri avverso un provvedimento adottato dal CDR.-

n. 2

COMPETENZA FUNZIONALE (Art. 40 Reg. CNSAS e 38 c. 6 Reg. Disc.)

In periodo di mancato funzionamento del Collegio dei Probiviri del CNSAS per dimissioni di tutti i suoi membri, deve ritenersi legittimo il ricorso diretto al Collegio Nazionale dei Probiviri del CAI a sensi dell'art. 38 c. 6 del Regolamento Disciplinare.-

PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI (art. 28 Reg. Disc.)

Deve ritenersi illegittimo e quindi inammissibile il ricorso "in prevenzione" al Collegio dei Probiviri avverso una semplice contestazione di addebiti con convocazione avanti all'organo titolare del poter disciplinare.-

n. 3

COMPETENZA FUNZIONALE (art. 28 Reg. Disc.)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso di un socio al Collegio dei Probiviri finalizzato ad ottenere un ordine ad organi periferici per l'evasione di determinate richieste avanzate dal socio.-

n. 4

SOSPENSIONE DEI TERMINI (art. 6 c. 8 Reg. Disc.)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso presentato al Collegio Nazionale dei Probiviri mentre i termini per la pronuncia da parte del Collegio Regionale dei Probiviri è sospeso a sensi dell'art. 6 c. 8 Regolamento Disciplinare a seguito del verificarsi della condizione di cui all'art. 6 c. 6 Regolamento Disciplinare con richiesta di designazione di altro Collegio Regionale.-

n. 5

COMPETENZA FUNZIONALE (art. 37 Reg. Disc.)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri avverso un provvedimento di decadenza emesso da Organo Tecnico Centrale, senza avere preventivamente e ritualmente adito il Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio.-

n. 6

IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO (art. 31 e 38 c. 2 Reg. Disc.)

Qualora davanti al Collegio dei Probiviri intervenga un accordo che preveda determinati adempimenti per la definizione del contenzioso, l'accertamento del verificarsi di detti adempimenti rende improcedibile il ricorso.-

n. 7

COMPETENZA FUNZIONALE (art. 28 e 37 Reg. Disc.)

I Collegi dei Probiviri non sono dotati di poter d'imperio, per cui il ricorso finalizzato ad ottenere un ordine per l'adempimento di obblighi di fare deve ritenersi inammissibile.-

n. 8

TERMINI PROCEDURALI (art. 39 Reg. Disc.)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso in secondo grado presentato oltre i termini stabiliti dall'art. 39 Regolamento Disciplinare.-

n. 9

DECISIONI IMPUGNABILI (art. 37 c. 2 Reg. Disc.)

Deve ritenersi inammissibile il ricorso in secondo grado avverso una decisione in primo grado che non abbia visto soccombente il ricorrente, come previsto dall'art. 37 c. 2 del Regolamento Disciplinare.-

2010

n. 1

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI (art. 9 c. 6 e 7 Reg. Disc.)

La sospensione feriale dei termini procedurali non può ritenersi applicabile in violazione dell'art. 9 c. 6 e 7 del Regolamento Disciplinare.-

n. 2 e 3 riuniti

TERMINI PROCEDURALI (art. 29 Reg. Disc.)

Un atto o provvedimento emesso dal titolare del potere disciplinare non può essere impugnato dopo decorsi i termini di cui all'art. 29 del Regolamento Disciplinare, eventualmente prorogati a sensi dell'art. 9 c. 5.-

ATTI IMPUGNABILI – CONNESSIONE (art. 38 c. 2 e 30 c. 2 Reg. Disc.)

A sensi degli art. 38 c.2 e 30 c. 2 del Regolamento Disciplinare, con un unico ricorso possono essere impugnati più atti connessi, ma incombe al ricorrente provare la concreta connessione di detti atti.-

NE BIS IN IDEM

Se un ricorso riguarda atti o provvedimenti che già sono stati oggetto di precedente ricorso, il ricorso successivo deve ritenersi inammissibile o, se contenuto in un ricorso con pluralità di impugnazioni, deve ritenersi nullo e privo di effetti.-

LITE TEMERARIA (art. 41 Reg. Disc.)

Per potersi pronunciare la sussistenza di lite temeraria di cui all'art. 41 del Regolamento Disciplinare è necessario che il Collegio giudicante abbia potuto acquisire una prova convincente sulla malafede o colpa grave che abbiano presidiato l'attività procedurale dell'autore.-

n. 4

TIPICITA' DEI RICORSI – ADEMPIMENTI PROCEDURALI (art. 30 e 38 Reg. Disc.)

Deve essere dichiarato inammissibile e improcedibile il ricorso che non indichi con esattezza l'atto o il provvedimento impugnato e per il quale non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti dall'art. 30 c. 5, 6 e 7 del Regolamento Disciplinare.-

n. 5

DOVERI DEL SOCIO (art. II.4 Statuto)

Il socio CAI che appartenga a più organizzazioni di volontariato, quando viene comandato per un determinato servizio d'istituto, non può venir meno agli obblighi istituzionali che gli incombono, sia pure allo scopo di agevolare la concomitante attività di altri volontari appartenenti all'altra organizzazione cui egli stesso appartiene.-

LIMITI DEL DIVIETO DI ADIRE LA GIUSTIZIA STATUALE (art. VIII.2 Statuto)

Il divieto di ricorrere alla Giustizia statale fino a che non siano esaurite le procedure di giustizia interna alle strutture CAI opera per le azioni di carattere civilistico, ma non per le iniziative rientranti nell'ambito del diritto pubblico, quale il diritto di querela.-

2011

n. 1

SOSPENSIONE DEI TERMINI (art. 6 c. 6 e 8 Reg. Disc.)

I termini procedurali restano in ogni caso sospesi da quando il Collegio regionale dei Probiviri prende atto della impossibilità a prendere cognizione di un ricorso (art. 6 c. 6 e 8 Reg. Disc.) fino al giorno in cui il diverso Collegio regionale designato riceverà la comunicazione della designazione.-

n. 2

TERMINI PROCEDURALI E ADEMPIMENTI (art. 29 e 30 Reg. Disc.)

Deve ritenersi inammissibile e comunque improcedibile il ricorso presentato oltre i termini di cui all'art. 29 Regolamento Disciplinare, per il quale non siano state rispettate le procedure previste dall'art. 30 del Regolamento Disciplinare.-

2012

n.1

Va dichiarato inammissibile per tardività, il ricorso proposto qualora l'effettiva conoscenza dell'atto o provvedimento impugnato da parte del ricorrente risalga a data precedente il termine di trenta giorni previsto dall'art. 29 del Regolamento Disciplinare.

Va dichiarato inammissibile per preclusione di giudicato, il ricorso che, seppur proposto sotto profili apparentemente diversi, riguardi materia del contendere già in precedenza delibata e decisa.

Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso le comunicazioni tra Commissione Regionale Escursionismo e Commissione Centrale Escursionismo con le quali si propone, ai sensi dell' art. 42 secondo comma del Regolamento Accompagnatori di Escursionismo, l'adozione di un provvedimento di sospensione e/o decadenza nei confronti degli AE/AC, trattandosi di mera comunicazione tra organi e non di atto/provvedimento impugnabile a mente dell'art. 22 del regolamento disciplinare, in quanto privo dei necessari requisiti.

Va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 30 n. 7 Reg. Disciplinare il ricorso non comunicato all'organo che lo ha emesso, o contro il quale il ricorso è rivolto, nonché a chi si trovi nelle condizioni di potere nel procedimento ricoprire il ruolo di parte.

Va dichiarata l'incompetenza del Collegio Nazionale dei Probiviri, così come dei Collegi Regionali, a decidere sui ricorsi avverso la mancata vidimazione del libretto personale degli A.E. da parte della Commissione Regionale Escursionismo

Va dichiarata l'incompetenza del Collegio Nazionale dei Probiviri, così come dei Collegi Regionali a decidere sulle istanze di modifica di articoli (nello specifico 42 e 43) del Regolamento AE.

2013

n.1 e 2 istanza al Presidente del Collegio; decisioni non massimate

n.3 – non definitiva

Va dichiarata la nullità della decisione di primo grado che sia pronunciata da Collegio giudicante con meno di tre componenti, in violazione dell'art. 34 primo comma, e 6 sesto comma del Reg. Disc. che prevede in tal caso sia richiesto al Collegio Nazionale di designare quale competente a conoscere la vertenza altro Collegio regionale o interregionale.

n.3– definitiva

Va dichiarata, ex art. 30 comma 7° del Reg. Disc., l'improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di regolare costituzione del contraddittorio, in mancanza di prova della comunicazione, da parte dei ricorrenti, del ricorso di primo grado alla controparte interessata.

La comunicazione, prevista dall'art. 30 comma 6 del Reg. Disc., non può essere validamente sostituita da una richiesta d'invio di documentazione fatta al contro-deducevole dal Collegio dei Probiviri.

2014

n.1

1) In mancanza di controricorso, non sono ammissibili memorie difensive integrative del ricorso introduttivo.

2) Il decreto di archiviazione di un procedimento disciplinare è un provvedimento di natura disciplinare. La nozione di provvedimento disciplinare non può limitarsi a quello irrogativo di una sanzione disciplinare. Il decreto di archiviazione di un procedimento disciplinare pronunciato dal CDC è impugnabile nei termini e nelle forme di rito.

3) Non si può disporre la riapertura di un procedimento disciplinare archiviato sulla sola base di una diversa valutazione di prove già esaminate nel corso di tale procedimento.

4) Tutte le controversie riguardanti i volontari del sono di competenza del Collegio dei Probiviri di quel Corpo e non di quello del CAI, in forza dell'autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale riconosciuta al dall'art. 6 c. 6 decreto legislativo 29.10.1999 n. 419. Lo Statuto ed il regolamento disciplinare del sono norme speciali rispetto agli omologhi del CAI e successivi a questi, e quindi prevalgono sugli stessi.

n. 2

1) la convocazione delle parti per l'udienza fissata avanti un Collegio dei probiviri ex art. 32 n. 1 del Reg. Disc. costituisce una formalità essenziale al fine di garantire alle parti medesime il regolare e pieno contraddittorio nella relativa procedura. La sua omissione costituisce nullità dell'intero procedimento;

2) La tenuta di una udienza ex art. 34 del Reg. Disc., pur ritualmente verbalizzata ed in cui siano prese delle decisioni, a cui non faccia seguito da parte di un Collegio dei Probiviri il completamento della procedura, come disciplinato dai successivi artt. 35 e 36, comporta la nullità della relativa intera procedura. Tuttavia, la parte, nei confronti della quale venga comunicata la richiesta di adeguarsi alle decisioni assunte nella sola udienza art. 34 del Reg. Disc., è legittimata ad attivare il giudizio di secondo grado ex art. 37 e segg. del Reg. Disc.

3) I Collegi dei probiviri non sono competenti a formulare ai ricorrenti, che lo richiedono espressamente, la sola interpretazione autentica di una norma dell'ordinamento delle strutture del CAI, la quale è disciplinata dall'art. 40 dello Statuto generale e dall'art. 82 del Regolamento generale.

2016

n. 1

Non massimata in quanto il contenzioso è stato oggetto di conciliazione intervenuta tra le parti.

2017

n. 1

Va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per violazione della disposizione di cui all'art. 26, IV comma, del Regolamento per la risoluzione delle controversie, nel caso in cui il ricorrente non abbia comunicato il ricorso e gli allegati alle altre parti del giudizio di primo grado entro 15 giorni dalla proposizione dell'impugnazione, essendo applicabili al giudizio di secondo grado, ex art. 27, comma II, del Regolamento per la risoluzione delle controversie, in quanto compatibili, le norme relative al giudizio di primo grado.

2018

n. 1

Va dichiarata la tempestività del ricorso proposto al Collegio Nazionale dei Probiviri nei 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della decisione, come previsto dall'art. 50 Reg. Disciplinare e dall'art. 28 comma I lett. a) Reg. Ris. Controversie (salvo il termine inferiore per le impugnazioni in materia elettorale *n.d.r.*).

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale, per violazione degli artt. 49 comma I lett. b) Regolamento Disciplinare e 27 comma I lett. b) Regolamento per la Risoluzione delle controversie, se non corredato da copia della decisione impugnata; la domanda è considerata ammissibile se si è proposta anche impugnazione incidentale (essendo stato proposto ricorso da altra parte *n.d.r.*).

In caso di dichiarata inammissibilità dell'impugnazione principale, il ricorso incidentale perde efficacia, ex art. 334, comma II, del codice di procedura civile, al quale il Regolamento per la Risoluzione delle Controversie del Club Alpino Italiano rinvia per quanto non espressamente regolamentato (Norma di rinvio: art. 32 Regolamento per la Risoluzione delle Controversie).

Va dichiarata l'incompetenza radicale dei Collegi dei Probiviri a pronunciarsi sulla richiesta di emissione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e degli organi sezionali, quest'ultimi per omessa vigilanza, non avendo i Collegi competenza in materia disciplinare (per la titolarità del potere disciplinare si veda: art.12 del Regolamento Disciplinare *n.d.r.*).

I Collegi dei Probiviri aditi per la risoluzione delle controversie, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, devono limitarsi all'archiviazione del procedimento, ex art. 17 comma 6, rimettendo, nel caso siano emerse violazioni disciplinari, gli atti all'organo competente ex art. 12 lett. b) del Regolamento Disciplinare, senza istruire il procedimento.

Il Collegio dei Probiviri Regionale o Interregionale deve pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla ricezione del ricorso previsto dall'art. 18 comma 4 Reg. Ris. Contr. e 41 comma 3 Regolamento Disciplinare (salvo proroga non superiore a 60 gg. in questo ultimo caso *n.d.r.*).

Va dichiarata la nullità - senza rinvio e senza pronunciamento nel merito, ex art. 27 comma 6, Reg. Ris. Contr. e 49 comma 4, del Regolamento Disciplinare - della decisione del Collegio dei Probiviri di primo grado che sia pervenuto, a conclusione di un procedimento atipico (*rectius* illegittimo), alla irrogazione di una altrettanto atipica sanzione, stante la radicale incompetenza del Collegio Probiviri. In tal caso all'organo competente disciplinarmente va trasmesso - perché provveda all'eventuale apertura di procedimento disciplinare previa rituale e formale contestazione degli addebiti - il solo esposto, e non anche tutti gli altri atti contenuti nell'intero fascicolo del procedimento di primo grado, in quanto atti di un procedimento radicalmente nullo.

2019

Decisione 1/2019 del 28.09.2019 Presidente Magnani. Estensore Gamberi (regolamento disciplinare)

n.1

Integrazioni istruttorie. Poteri del Collegio Regionale dei Probiviri

Non è fondata l'eccezione di nullità secondo la quale il Collegio Regionale dei Probiviri si sarebbe spinto ad approfondire la vicenda ben oltre la semplice verifica della legittimità del provvedimento disciplinare impugnato, acquisendo autonomamente nuove prove e nuovi indizi di colpevolezza. Infatti, ai sensi dell'art. 46 co. III del regolamento disciplinare, il Collegio dei Probiviri, pacificamente privo della funzione disciplinare, è pur sempre munito di poteri istruttori d'ufficio, che può esercitare "*ove ritenuto indispensabile*", resasi ancor più indispensabile a causa dell'ostentata assenza della parte ricorrente.

n. 2

Limiti al potere istruttorio del Collegio Nazionale dei Probiviri

Il disposto dell'art. 49 dispone che non sono ammesse nuove prove testimoniali o altre attività istruttorie salvo relative a fatti o documenti nuovi o conosciuti successivamente alla decisione di primo grado. Ne consegue che il Collegio nazionale, Giudice di secondo grado deve limitare il suo giudizio solo ed esclusivamente sui fatti e documenti emersi nel giudizio di primo grado e non ha il potere istruttorio previsto dall'art. 46 comma 3 specificatamente previsto per il giudice di primo grado. Questa autonomia istruttorio può essere riconosciuta al collegio nazionale solo nel caso che si tratti di fatti nuovi o conosciuti successivamente al primo grado.

n.3

OMESSA NOTIFICAZIONE RICORSO (*Regolamento disciplinare*). Decisione n. 2 del 26 ottobre 2019 - Presidente: Magnani - Estensore: Sagui Pascalin.

IMPROCEDIBILITA' - RIMESSIONE IN TERMINI.

Il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri va notificato alla sezione che ha irrogato la sanzione disciplinare, altrimenti è da ritenersi improcedibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 3 e 49 comma 2 del Regolamento disciplinare.

Va accordata al ricorrente che lo richieda la rimessione in termini.

n. 4

DECADENZA DALL'AZIONE DISCIPLINARE (*Regolamento disciplinare*).

Decisione n. 2 del 26 ottobre 2019 - Presidente: Magnani - Estensore: Sagui Pascalin.

TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - TITOLARITA' DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE.

Il termine semestrale, di cui all'art. 38 comma 1 del R.D., per concludere la fase preliminare ed istruttorio non decorre dalla contestazione dei bilanci presentati dal tesoriere, bensì da quando è documentalmente provato che l'organo disciplinare (il Consiglio direttivo sezionale) è stato ufficialmente informato della vicenda, dando così avvio alla fase deliberativa di cui all'art. 28 regolamento disciplinare.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. a) del R.D. la titolarità della funzione disciplinare spetta al C.D. sezionale nonostante la sua natura di organo di gestione amministrativa e la sua composizione su base volontaristica.

n. 5

ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE (Regolamento disciplinare).

Decisione n. 2 del 26 ottobre 2019 - Presidente: Magnani - Estensore: Sagui Pascalin.

RAVVEDIMENTO ATTIVO - NON IMMEDIATA ESECUTIVITA' – POTERI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del R.D. in presenza di ravvedimento attivo i provvedimenti disciplinari non sono immediatamente esecutivi, senza necessità di esplicita menzione.

Eventuale rigetto dell'istanza cautelare di sospensione da parte del Collegio regionale dei Probiviri costituisce errore procedurale ma non è causa di radicale nullità del giudizio di I grado.

Il Collegio regionale dei Probiviri è munito, ex art. 46 comma 3 del R.D., di poteri istruttori di ufficio che può esercitare ove ritenuto indispensabile, ma non può decidere l'irrogazione di sanzione accessoria (interdizione).

n. 6

ASSENZA DEL RICORRENTE ALLE UDIENZE. (Regolamento disciplinare e Regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e di provvedimenti)

Decisione n. 2 del 26 ottobre 2019 - Presidente: Magnani - Estensore: Sagui Pascalin.

PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE - FACOLTA'.

La presenza della parte all'udienza è nell'interesse di questa. Ex art. 45 comma 5 del "Regolamento disciplinare", l'assenza alle udienze da parte del ricorrente non è suscettibile di alcun rimprovero, rientrando nell'ambito delle insindacabili opzioni difensive.

Diversamente nei procedimenti di cui al "Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti", attesa la previsione dell'art. 23 comma 3 il quale dispone che "all'udienza le parti sono tenute a comparire personalmente e la mancata comparizione del ricorrente, non giustificata da gravi motivi, rende improcedibile il ricorso".

n. 7

SANZIONI (Regolamento disciplinare).

Decisione n. 2 del 26 ottobre 2019 - Presidente: Magnani - Estensore: Sagui Pascalin.

VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA MISURA – SANZIONE ACCESSORIA.

L'affermata buona fede del socio sanzionato è oggetto di valutazioni discrezionali dell'organo disciplinare che, se sorrette da congrua motivazione, non sono di per se sindacabili in sede giudiziale. Riconosciuta l'attenuante del ravvedimento attivo da parte del Consiglio direttivo sezionale, è illogica la irrogazione della sanzione disciplinare nella misura massima senza adeguata motivazione circa una simile severità.

In tal caso gli atti vanno rimessi all'organo disciplinare affinché – tenuto conto del ravvedimento attivo – ridetermini l'entità della sanzione principale e valuti, altresì, l'irrogabilità della sanzione accessoria.

n. 8

COLPA. (Regolamento disciplinare)

Decisione n. 2 del 26 ottobre 2019 - Presidente: Magnani - Estensore: Sagui Pascalin.

COLPA ATTENUATA - PRASSI.

Il Tesoriere di una qualsiasi articolazione interna del CAI non può sottrarsi ai propri doveri di lealtà, correttezza e proibità, ancorché una certa sua superficialità possa essere indotta dai comportamenti omissivi/conniventi della base sociale.

In tali casi la sua colpa sarà attenuata ma non resa inesistente ed in ogni caso ciò deve formare oggetto di valutazione discrezionale dell'organo disciplinare.

n. 9

ASTENSIONE – RICUSAZIONE.

Ordinanza n. 1 del 26 ottobre 2019 - Presidente estensore Magnani.

GIUSTIFICAZIONI - COMPETENZA.

La segnalazione generica della presunta parzialità di valutazione e giudizio di un componente dell'organo disciplinare non è sufficiente ai fini della astensione dello stesso.

L'istanza di astensione e/o riconsuazione necessita di allegazione di circostanze tali da far presumere la sussistenza dell'invocato motivo di riconsuazione. Occorre quindi la prova delle circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta.

Sulle dichiarazioni di astensione e di riconsuazione decide, ex art. 10 comma 4 del Regolamento disciplinare, il Collegio Nazionale dei Probiviri.

n. 10

COLLEGIO REGIONALE NON FUNZIONANTE.

Ordinanza n. 1 del 26 ottobre 2019 - Presidente estensore Magnani.

DESIGNAZIONE DIVERSO COLLEGIO REGIONALE.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri designa, ex articolo 11 comma 2 del Regolamento disciplinare, il diverso Collegio incaricato nel caso in cui il Collegio territorialmente competente si trovi, per qualsiasi motivo, nella impossibilità di funzionare.

2020

n. 1

SANZIONI (Regolamento disciplinare).

Decisione n. 1 del 26.9.2020 - Presidente: Magnani - Estensore: Valenti.

PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA - GRADUAZIONE - IRRILEVANZA - INDIPENDENZA.

E'irrelevante la doglianza relativa alla mancata graduazione delle sanzioni inflitte, in quanto le sanzioni previste dall'art. 19 del Regolamento Disciplinare sono indipendenti l'una dall'altra e devono essere irrogate in base all'esclusivo principio di adeguatezza sancito dall'articolo 18 del medesimo regolamento.

n. 2

LEGITTIMAZIONE (Regolamento disciplinare).

Decisione n. 2 del 26.9.2020 - Presidente: Magnani - Estensore: Spreafico.

SECONDO GRADO - PROPOSIZIONE RICORSO. In materia In disciplinare, la legittimazione a proporre ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri avverso le decisioni dei Collegi Regionali e Interregionali dei Probiviri spetta esclusivamente al Socio od al suo difensore munito di procura speciale, giusto il disposto di cui all'art. 48 comma II del Regolamento.

n. 3

INAMMISSIBILITA' (Regolamento disciplinare).

Decisione n. 2 del 26.9.2020 - Presidente: Magnani - Estensore: Spreafico.

CAUSE DI INAMMISSIBILITA' O DI IMPROCEDIBILITA' - RAVVISABILITA' - DECLARATORIA.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma II e 43 del Regolamento Disciplinare, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri dichiara le cause di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso e ne dispone l'archiviazione.

2021

n. 1

GIUDIZIO ELETTORALE (Regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e di provvedimenti). Decisione n. 1 del 8 maggio 2021 - Presidente: Magnani - Estensore: Saggi Pascalin.

CONTROINTERESSATO.

Il socio la cui posizione è direttamente incisa dalla decisione sul ricorso elettorale è da qualificarsi controinteressato ex art. 19 comma 5 del regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e di provvedimenti, applicabile al giudizio di 2 grado in forza del richiamo operato dall'art. 27 comma 2 regolamento citato, ancorchè ai sensi dell'ultimo comma la declaratoria di improcedibilità sia legata al solo riscontro della mancata comunicazione del ricorso all'organo che ha emanato il provvedimento impugnato.

n. 2

GIUDIZIO ELETTORALE (Regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e di provvedimenti). Decisione n. 1 del 8 maggio 2021 - Presidente: Magnani - Estensore: Saggi Pascalin.

IRREGOLARITA' FORMALE-PROCEDURALE – RILEVANZA SOSTANZIALE – PRINCIPIO DI ECONOMIA DEI MEZZI PROCEDIMENTALI.

La riscontrata irregolarità formale-procedurale può dare luogo a pronuncia di invalidazione dei risultati elettorali, solo se nel contempo il ricorrente prova una collegata violazione sostanziale. In analogia a quanto la legge statale n. 241/1990 sul procedimento amministrativo prevede all'art. 21 octies secondo cui "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme del procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Principio detto di economia dei mezzi procedurali che, declinato nel giudizio impugnatorio, comporta che un passaggio procedurale non va fatto ripetere nelle forme corrette se pacificamente il risultato sostanziale non è destinato a mutare.

Irrelevanza dell'illegittimo operato di un solo componente del Comitato elettorale regionale che non ha influito sulle conclusioni collegiali del Comitato così garantendo il corretto svolgimento delle operazioni di verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei candidati.

n. 3

RICUSAZIONE.

Ordinanza n. 1 del 29 ottobre 2021 - Presidente estensore Magnani.

COMPONENTE DEL COLLEGIO REGIONALE PROBIVIRI - MOTIVI DI RICUSAZIONE - GIUSTIFICAZIONI.

L'invocato motivo di riconsunzione di un componente del Collegio regionale dei Probiviri deve essere supportato da adeguate circostanze di fatto tali da far ritenere sussistente l'invocato motivo.

L'aver fatto parte del Collegio regionale giudicante in procedimenti definiti con decisioni, successivamente in tutto od in parte riformate dal Collegio Nazionale Probiviri, non giustifica tout-court la riconsunzione invocata.

Per l'accoglimento della domanda di riconsunzione necessita l'allegazione di valide giustificazioni delle ragioni di convenienza e di opportunità.

2022

n. 1

DECISIONE n. 01/2022 del 30 aprile 2022

(Regolamento per la risoluzione delle controversie e per la impugnazione di atti e provvedimenti)

1. (eccezione di mancata sottoscrizione del ricorso)

La procura in atti a favore dell'avv. _____, depositata con il ricorso di primo grado, risulta comprendere ogni grado di giudizio e prevede l'elezione di domicilio presso il medesimo. Si ritiene quindi valido e legittimo il deposito del ricorso sottoscritto dalle parti personalmente tramite l'uso della pec del difensore domiciliatario.

2. (violazione termine di impugnazione)

Ai sensi dell'art 28 comma 1 lett. a) il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni dal deposito della decisione, nulla valendo il fatto che la decisione sia stata depositata prima della scadenza del termine di sessanta giorni.

3. (violazione diritti dei soci)

L'assemblea dei soci rappresenta il momento in cui si manifesta la reale essenza dell'identità propria delle associazioni, laddove i soci si riuniscono ed hanno la possibilità di esprimere il loro giudizio in merito all'andamento dell'associazione, di presentare agli altri soci le loro opinioni e di eleggere i propri rappresentanti. All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti coloro che sono iscritti nel libro soci e sono in regola con la quota associativa.

n.2

DECISIONE n. 2/2022 del 9 luglio 2022

(Regolamento per la risoluzione controversie e per la impugnazione di atti e provvedimenti)

1.(difetto di motivazione – scostamento prassi) Quanto all'eccepito difetto di motivazione - in disparte il rilievo che l'attività di gestione di una sezione CAI è di diritto privato, sicché non è direttamente interessata dall'applicazione del diritto amministrativo statale – non è di per sé di decisiva rilevanza l'essersi discostati da un'asserita prassi, perché se quest'ultima non è radicata su preciso quadro normativo, può essere in ogni momento innovata a seguito di valutazioni gestionali, che per la loro discrezionalità non sono suscettibili di sindacato in sede giustiziale. Neppure è di per sé di decisiva rilevanza il supposto contrasto con un parere legale, perché, per quanto autorevole, è atto esterno e come tale non può soverchiare le discrezionali decisioni che competono all'organo di gestione della sezione.

2. (violazioni normative - autonomia regolamento)

Il Museo della Montagna "Duca degli Abruzzi" si presenta come realtà parallela alla sezione CAI di Torino, che, quindi, è suscettibile di forme gestionali separate, tenuto conto che la normativa statale ne riconosce la valenza culturale nazionale ed è altresì previsto il coinvolgimento diretto del CAI centrale. Questo è tanto vero, che il Museo della Montagna "Duca degli Abruzzi" è dotato di proprio autonomo regolamento che per il principio di specialità prevale sulla normativa generale del CAI e su quella interna sezionale che si assume violata. Tale regolamento non prescrive il criterio dell'appartenenza alla sezione CAI di Torino né alcun altro specifico e ciò sta a significare che il direttivo ha ampia discrezionalità nella scelta del Direttore museale e dei componenti della Commissione che lo devono coadiuvare. Ed invero, la Commissione museale non è assimilabile a quelle endo-sezionali, alla cui composizione è logico che partecipino solo i soci della sezione.

2023

n. 1

DECISIONE n. 1/2023 del 21 aprile 2023

1. (violazioni norme procedurali – principio del contraddittorio)

In un'ottica di giustizia sostanziale, nella quale questo Collegio ha sempre cercato d'inserire le proprie decisioni, le questioni formali-procedurali non debbono prendere il sopravvento sul merito della lite, almeno tutte le volte in cui la pur loro mancata rigorosa osservanza non è stata di pregiudizio per il contraddittorio, ossia concretamente non si è tradotta in una lesione del diritto alla difesa; ciò è tanto più vero nel sistema di giustizia interno al CAI, dove per la parte non è neppure previsto

l'obbligo all'assistenza tecnica, sicché imprecisioni nella forma degli atti difensivi e nelle scansioni procedurali possono ritenersi quasi scontate.

2. (inosservanza termine procedura)

Il termine di 15 giorni per la notifica del ricorso alla controparte, di cui all'art. 42, terzo comma, Reg. Disc., non essendo espressamente qualificato come perentorio, va considerato come ordinatorio, sicché la pacifica circostanza, che il ricorrente non lo abbia osservato, di per sé sola non determina improcedibilità dell'impugnazione.

3. (eccezione di violazione dell'art. 49, co. 1, lett. c) del Reg. Disc.

(...) seppure la redazione del ricorso in appello risenta dell'assenza di una difesa tecnica, comunque da essa traspare l'insoddisfazione dell'appellante per la decisione dei Probiviri di I grado, ancorché le specifiche contestazioni siano dirette non verso quest'ultima, bensì verso l'impugnato provvedimento disciplinare, così mantenendo l'attenzione sul merito della vicenda. Del resto, l'art. 49 lett b) del Reg. Disc. stabilisce "a pena d'inammissibilità" solo che la "decisione impugnata" sia indicata (e ciò è quanto concretamente avvenuto) e non anche resa oggetto di specifica contestazione.

4. (incompetenza dei Probiviri sulla domanda di attivazione di procedimento disciplinare)

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto nazionale il Collegio dei Probiviri, sia regionale che nazionale, è organo di giustizia interna al CAI; esso, dunque, ha il compito di decidere sulle controversie che vengono portate al suo giudizio. Invece, la funzione disciplinare,

di cui all'art. 36 dello Statuto nazionale, è esercitata dagli organi indicati all'art. 12 del regolamento disciplinare; ai Probiviri compete, semmai, di sindacare, su impulso della parte interessata e nell'osservanza del principio giudiziale del contraddittorio, la legittimità dei provvedimenti disciplinari adottati.

n. 2

Ordinanza 9 del 17 giugno 2023 Presidente estensore Gamberi (regolamento disciplinare)

Dichiarazione di Astensione del componente dell'organo disciplinare

Le dichiarazioni di astensione del componente dell'organo disciplinare sono obbligatorie solo se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 10 co. 1 lett a), b), c) del regolamento disciplinare, sicché il Collegio Nazionale dei Probiviri - al quale, ai sensi del successivo co. V, compete di decidere in merito - deve poter valutare la validità formale e sostanziale delle motivazioni esplicitate.

n. 3

Ordinanza 10 del 3 agosto 2023 Presidente estensore Gamberi (regolamento disciplinare)

Dichiarazione di astensione del componente del Collegio nazionale dei probiviri

L'art. 10 comma 5 del regolamento disciplinare prevede che sulle dichiarazioni di astensione decide il Collegio Nazionale dei Probiviri e che se la dichiarazione riguarda un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri, competente a decidere resto lo stesso Collegio, in assenza del componente interessato;

2024

n. 1

Ordinanza 1 del 21 marzo 2024 Presidente estensore Gamberi (regolamento per la risoluzione delle controversie e per le impugnazioni di atti e di provvedimenti)

1 CONTROVERSIE FRA SOCI E SEZIONE. RISPETTO DELLE MODALITÀ DI IMPUGNATIVA

Le eventuali controversie fra soci e la sezione devono rispettare le modalità di impugnativa previste dal regolamento per la risoluzione delle controversie e per le impugnazioni di atti e di provvedimenti.

2 Non impugnabilità degli atti del CDC

L'art. 1 2° comma del regolamento per la risoluzione delle controversie e per le impugnazioni di atti e di provvedimenti, statuisce in ogni caso che le norme del regolamento non sono applicabili agli atti del Comitato Direttivo Centrale e che ai sensi dell'art. 14 del predetto regolamento essi non sono impugnabili.

n. 2

Ordinanza 2 del 4 maggio 2024 Presidente estensore Gamberi (regolamento disciplinare)

DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE – FONDATEZZA

Si ritiene fondata, alla luce dell'art. 10 co 1 lett. c) del regolamento disciplinare, la dichiarazione di astensione del componente dell'organo disciplinare quando riguarda la circostanza di avere rilasciato delle dichiarazioni in un procedimento penale che verte sui medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare

n. 3

ARCHIVIAZIONE RICORSO TARDIVO - INAMMISSIBILITÀ RICORSO TARDIVO – SANTATORIA NOTIFICA IRRITUALE - POTERI ISTRUTTORI EX OFFICIO - DIVIETO IUS NOVORUM IN APPELLO - CONTENUTO MOTIVI RICORSO

Decisione n. 1 del 4 maggio 2023. Presidente: Fabio Gamberi. Estensore: Lucia Germana Foppoli.

1. Non v'è inosservanza dell'art. 20 RGRCIRP, se non è disposta l'archiviazione del ricorso accertato essere stato tardivamente proposto, non trattandosi di scelta procedurale imposta al giudicante.
2. Nel caso sia contestata la tempestività del ricorso proposto avverso un provvedimento che si ritiene irritualmente notificato a mezzo di posta elettronica ordinaria - nel caso pacificamente ricevuto - compete al ricorrente l'onere di dimostrare, come prevede l'art. 18 comma II del RGRCIRP, che lo stesso sia stato introdotto entro e non oltre il termine di 30 giorni "dalla data di effettiva conoscibilità da parte del ricorrente dell'atto o provvedimento impugnato", come prevede l'art. 18 comma 1 lett. b) del RGRCIRP.
3. L'eventuale irritualità della notifica del provvedimento impugnato è sanata dalla presentazione - nel caso specifico fuori termine - del ricorso.
4. È rituale l'assunzione a sommarie informazioni di persona informata sui fatti, giusti i poteri istruttori del Collegio previsti dall'art. 24 comma III RGRCIRP.
5. Deve essere dichiarata, anche ex officio, l'inammissibilità di nuove eccezioni fondate su fatti non tempestivamente allegati in primo grado che introducono un nuovo tema di discussione, per la violazione del divieto di ius novorum previsto dall'art. 345 c.p.c., a cui va fatto riferimento per la norma di rinvio del Regolamento (art. 32).
6. Non v'è alcuna ragione di pronunciarsi su un motivo di ricorso limitato ad una mera constatazione - del fatto che il Collegio regionale non era funzionante perché composto da due soli componenti, circostanza a cui pone rimedio l'art. 11 comma 2 del RGRCIRP e quindi di nessuna influenza sulla effettiva esplicazione del diritto del ricorrente all'impugnazione - se non seguita da una richiesta specifica a provvedere in merito.